

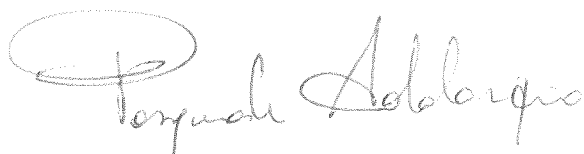
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE IRPINIA SANNIO ETS

REGOLAMENTO INTERNO – CER IS ETS

Approvato dall'Assemblea degli Associati
24 giugno 2026

Documento	Regolamento interno
Revisione	1.0
Approvato da	Assemblea degli Associati
Data approvazione	24 giugno 2026
Entrata in vigore	24 giugno 2026

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dell'organizzazione interna della Comunità Energetica Rinnovabile Irpinia Sannio ETS ed è adottato in attuazione delle disposizioni dello Statuto sociale.



SOMMARIO

1.	ANNO SOCIALE	2
2.	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	2
2.1	Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo	2
2.2	Il Presidente	3
2.3	Elezioni del Direttivo	3
3.	SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	3
3.1	Dimissioni del Presidente	3
3.2	Dimissioni del Tesoriere	3
3.3	Dimissioni del Segretario	3
4.	FINALITA' E CONFIGURAZIONE DELLA CER	3
5.	ASSOCIATI	4
5.1	Ammissione degli Associati	4
5.2	Domanda di ammissione	4
5.2.1	Quota di iscrizione una tantum (1° anno)	5
5.2.2	Quota associativa annuale	6
5.3	Decisione sull'ammissione	7
5.4	Ricorso avverso il rigetto della domanda di ammissione	7
5.5	Registrazione dei dati	7
5.6	Diritti e doveri degli associati	7
5.7	Condivisione e ripartizione dei benefici economici	8
5.7.1	Ripartizione TIP base e corrispettivi CACV	9
5.7.2	Ripartizione TIP eccedentaria	10
5.7.3	RID impianti di proprietà CER IS ETS	10
5.7.4	Promozione di meccanismi virtuosi	10
5.7.5	Gestione dei benefici economici	11
5.8	Provvedimenti disciplinari	12
5.9	Morosità	13
5.10	Recesso dell'associato	13
6.	ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	13
6.1	Convocazione dell'Assemblea degli Associati	14
6.2	Deleghe	14
6.3	Presidenza Assemblea degli associati	15
7.	COMUNICAZIONI AGLI ASSOCIATI E MAILING LIST	15
8.	SPESE E CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE	15
8.1	Spese rimborsabili	15
9.	RAPPORTI CON L'ESTERNO	16
10.	PIATTAFORME WEB	16
11.	VARIE	16
12.	INDIVIDUAZIONE REFERENTE	16
13.	FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI ASSOCIATI O DI SOGGETTI TERZI	17
14.	GRUPPI DI ACQUISTO	17
15.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	18




COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE IRPINIA SANNIO ETS

REGOLAMENTO INTERNO

Il seguente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile IRPINIA SANNIO ETS (in sigla CER IS ETS). Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e che il seguente Regolamento integra.

Nel seguito del presente Regolamento verrà usata la dicitura "Associazione" per intendere la CER IS ETS. Eventuali future modifiche del presente Regolamento potranno essere deliberate solo dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione www.cer-is.com e conservato presso la sede legale dell'Associazione stessa.

1. ANNO SOCIALE

L'anno sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare, come previsto dallo Statuto.

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo (d'ora in poi "C.D.") che, nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati esercita le funzioni di gestione e indirizzo dell'Associazione.

Il Direttivo è composto dal numero deciso dall'Assemblea secondo lo Statuto, eletto ogni quattro anni fra gli associati che ne abbiano diritto secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 18 dello Statuto.

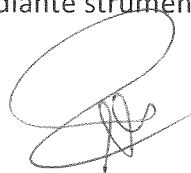
2.1 Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo

Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni sei mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Direttivo deve, oltre a quanto indicato nello Statuto:

- a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- b. sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- d. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. predisporre e proporre all'Assemblea il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- f. deliberare circa l'ammissione, la sospensione, l'esclusione e la cancellazione per morosità degli associati secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- g. favorire la partecipazione degli associati all'attività dell'Associazione;
- h. coordinare qualunque aspetto delle attività degli associati all'interno dei progetti dell'Associazione;
- i. promuovere, organizzare e gestire le attività strumentali ed accessorie previste dallo Statuto, compresi i gruppi di acquisto, i servizi energetici, le attività di monitoraggio, manutenzione e gestione tecnica degli impianti

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante strumenti telematici idonei.



2.2 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e cura il rapporto con le altre associazioni e organizzazioni private e pubbliche. Ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi del Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea degli associati ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea.

Il Presidente svolge altresì le funzioni di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e referente della configurazione CER nei confronti del GSE e degli altri soggetti istituzionali competenti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e, in mancanza, dal consigliere più giovane d'età.

2.3 Elezioni del Direttivo

Potranno essere eletti nel Direttivo gli associati iscritti secondo le modalità previste dallo Statuto.

3. SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando uno o più componenti del C.D. si dimettono dal proprio incarico, si devono presentare le dimissioni tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente e del C.D..

Ricevute le dimissioni e preso atto delle stesse, il Presidente provvede a convocare una seduta ordinaria dell'Assemblea degli associati in cui eleggere un nuovo componente che durerà fino al termine della scadenza naturale del C.D. stesso. La presentazione delle dimissioni può avvenire tramite un documento in forma scritta da presentare in un Consiglio Direttivo appositamente convocato oppure tramite pec indirizzata al Presidente.

Qualora la cessazione riguardi un componente designato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la sostituzione avviene mediante nuova designazione da parte del soggetto cui compete la nomina. Nei casi delle cariche istituzionali (Presidente, Tesoriere e Segretario) si enuncia quanto segue:

3.1 Dimissioni del Presidente

In caso di dimissioni, cessazione o decadenza del Presidente, le relative funzioni sono esercitate pro tempore dal Vicepresidente e, in mancanza, dal consigliere più giovane d'età, fino alla nomina del nuovo Presidente.

3.2 Dimissioni del Tesoriere

In caso di dimissioni del Tesoriere, il Consiglio Direttivo individua al proprio interno il componente che ne esercita temporaneamente le funzioni fino a nuova nomina.

3.3 Dimissioni del Segretario

In caso di dimissioni del Segretario, il Consiglio Direttivo individua al proprio interno il componente che ne esercita temporaneamente le funzioni fino a nuova nomina.

4. FINALITA' E CONFIGURAZIONE DELLA CER

L'Associazione può operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;



- la produzione, l'accumulo e l'uso efficiente dell'energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- la solidarietà energetica e la condivisione dei benefici ambientali, economici e sociali derivanti dalla produzione di energia rinnovabile;
- il contrasto alla povertà energetica;

Tali finalità vengono perseguite attraverso configurazioni di autoconsumo diffuso e la condivisione dell'energia prodotta dagli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) degli associati o della CER stessa al fine di generare benefici ambientali, economici e sociali per la comunità.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

La partecipazione alla configurazione della CER può avvenire secondo due assetti principali:

ASSETTO BASE in cui l'associato aderisce alla CER esclusivamente come consumatore senza effettuare investimenti né mettere a disposizione impianti o superfici;

ASSETTO ATTIVO in cui l'associato contribuisce allo sviluppo della configurazione di autoconsumo diffuso della CER mediante la messa a disposizione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile, superfici o risorse economiche, partecipando ai benefici derivanti dalla condivisione dell'energia prodotta nel rispetto delle finalità mutualistiche, ambientali e sociali della CER.

La partecipazione di un associato è in assetto attivo quando si verifica una delle seguenti ipotesi:

- mette a disposizione impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- mette a disposizione superfici;
- contribuisce economicamente alla realizzazione o gestione degli impianti CER;
- partecipa come producer/prosumer.

La produzione di energia avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), che possono essere detenuti direttamente da un associato oppure dalla CER stessa a titolo di proprietà ovvero attraverso la piena disponibilità sulla base di un idoneo titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero altri titoli contrattuali come locazione o leasing o contratti in forma gratuita come il comodato d'uso), purché tale titolo garantisca il raggiungimento degli obiettivi della CER e non costituisca ostacolo alla gestione della configurazione di autoconsumo diffuso.

5. ASSOCIATI

5.1 Ammissione degli Associati

Possono essere ammessi all'Associazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento, senza discriminazioni di sesso, nazionalità, religione, orientamento politico o altre condizioni personali o sociali, nel rispetto dei principi di mutualità, partecipazione e condivisione propri della CER.

5.2 Domanda di ammissione

L'ammissione alla CER IS è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento, inclusa la compatibilità tecnica, energetica e territoriale della comunità energetica, con particolare riferimento all'appartenenza alla medesima cabina primaria ai sensi del d.lgs. 199/2021.



Non possono essere ammessi i soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle configurazioni di autoconsumo diffuso e per l'accesso ai relativi benefici e incentivi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le imprese la cui partecipazione all'Associazione costituisca attività commerciale e industriale prevalente;
- le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- i soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'artt. 94 - 98 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Nella compilazione del modulo di domanda di ammissione il soggetto richiedente dovrà dichiarare almeno quanto segue:

- il punto di prelievo di energia elettrica (POD), l'indirizzo di fornitura e inviare una bolletta contenente i consumi dell'ultima annualità;
- di essere disponibile a fornire l'accesso ai dati di consumo e di prelievo relativi al POD per il quale si richiede l'accesso alla CER per permettere la corretta redistribuzione dell'incentivo secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- se intende entrare in qualità di consumatore o consumatore/produttore mettendo a disposizione il proprio punto di connessione e i relativi dati di consumo ai fini della valorizzazione dell'energia condivisa;
- nel caso di consumatore/produttore il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto alla CER;
- di aderire al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER e conferire, a tal fine, pieno mandato alla CER (con facoltà della CER di attribuire un sub-mandato ad un terzo) nei confronti di tutte le autorità competenti. Resta inteso che la CER può variare il terzo al quale conferire il sub-mandato;
- di impegnarsi, ove necessario, ad aggiornare le sue dichiarazioni e il mandato conferito;
- di impegnarsi a firmare tutta la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla CER al fine di consentire la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e incentivata;
- di accettare quanto indicato nel presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può integrare o aggiornare il modulo di domanda con ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini della corretta gestione della CER.

5.2.1 Quota di iscrizione una tantum (1° anno)

Per iscriversi all'Associazione sarà necessario compilare la scheda di adesione e versare la quota una tantum di iscrizione associativa il cui importo è definito nel presente articolo e può essere modificato dall'Assemblea su proposta del C.D.

La quota associativa fino a nuova modifica da parte dell'Assemblea è fissata come segue:

assetto base (consumatore puro)

- consumi fino a 5000 kWh/anno,	euro 0,00 (zero,00)
- consumi oltre 5000 e fino a 10.000 kWh/anno,	euro 25,00 (venticinque,00)
- consumi oltre i 10.000 e fino a 50.000 kWh/anno	euro 100,00 (cento/00)
- consumi oltre i 50.000 e fino a 100.000 kWh/anno	euro 200,00 (duecento/00)
- consumi oltre i 100.000 e fino a 500.000 kWh/anno	euro 1000,00 (mille/00)
- consumi oltre i 500.000	da determinare in Assemblea

Per gli enti pubblici in assetto base la quota di iscrizione una tantum è pari a 0,00 (zero,00) indipendentemente dai consumi annui.

assetto attivo (produttore)

- impianto fotovoltaico fino a 6 kW	euro 25,00 (venticinque,00)
- impianto fotovoltaico oltre 6 e fino a 10 kW,	euro 50,00 (cinquanta,00)
- impianto fotovoltaico oltre 10 e fino a 20 kW	euro 100,00 (cento/00)
- impianto fotovoltaico oltre 20 e fino a 50 kW	euro 200,00 (duecento/00)
- impianto fotovoltaico oltre 50 e fino a 200 kW	euro 800,00 (ottocento/00)
- impianto fotovoltaico oltre 200 e fino a 500 kW	euro 2000,00 (duemila/00)
- impianto fotovoltaico oltre 500 kW e fino ad 1,0 MW	euro 4000,00 (quattromila/00)

La quota associativa una tantum in assetto base, laddove dovuta, deve essere versata all'atto della richiesta di iscrizione.

La quota associativa una tantum in assetto attivo verrà compensata in occasione del pagamento delle tariffe premio.

Le quote associative costituiscono contributi destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della CER pertanto non sono rimborsabili, né rivalutabili e non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Al fine di favorire il raggiungimento di condizioni di bilanciamento tra l'energia prodotta e quella consumata, ovvero la massimizzazione dell'energia condivisa dalla comunità, al Consiglio Direttivo è data la facoltà di sospendere o ridurre temporaneamente le anzidette quote associative.

Suddetta sospensione o riduzione potrà essere differenziata per ciascuna cabina in cui la CER IS si opera a seconda delle diverse esigenze di bilanciamento che potrebbero crearsi.

Per gli stessi motivi di massimizzazione dell'energia condivisa e quindi per scongiurare improvvise variazioni di una sola tra energia prodotta ed energia consumata il Consiglio Direttivo, mediante deliberazione motivata e temporanea, può disporre incrementi, in misura non superiore al 100%, delle quote di assetto base con consumi superiori a 100.000 kWh/anno o assetto attivo con impianti di produzione di potenza maggiore di 200 kW.

5.2.2 Quota associativa annuale

Per gli associati in **assetto base** (consumatori puri) **non sono previsti costi annuali di iscrizione.**

Per gli associati in **assetto attivo** (produttori) **la quota associativa corrisponde al corrispettivo richiesto dal GSE per la copertura dei costi GSE di condivisione dell'energia di cui al punto a dell'Allegato 1 del DM MASE 18.03.2024 cosiddetto Decreto Corrispettivi"** e cioè:

- nessun corrispettivo per impianti di potenza fino a 3 kW
- 15 euro/anno in caso di potenza superiore a 3 e fino a 20 kW
- 15 euro/anno per impianti di potenza superiore a 20 kW + un corrispettivo variabile di 1,00 euro/(kW*anno) per ogni kW aggiuntivo oltre i primi 20 kW

Nel caso in cui il GSE richieda alla CER il pagamento di tali costi (anche in caso di variazioni o loro futuri aggiornamenti), gli stessi costi verranno applicati, senza alcuna maggiorazione, ai corrispondenti produttori in assetto attivo.

5.3 Decisione sull'ammissione

La presentazione della domanda di ammissione non comporta automaticamente l'acquisizione della qualità di associato, essendo l'ammissione subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione richiesta. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la deliberazione motivata entro il medesimo termine. L'interessato può, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati alla prima convocazione utile, salvo diversa previsione dello Statuto.

La CER, nel rispetto dei principi di apertura, mutualità e non discriminazione, può programmare modalità e tempi di ammissione degli associati tenendo conto della sostenibilità tecnica, energetica e territoriale della configurazione di autoconsumo diffuso nonché dell'obiettivo di massimizzazione dell'energia condivisa.

5.4 Ricorso avverso il rigetto della domanda di ammissione

L'aspirante associato la cui domanda di ammissione sia stata rigettata può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

La richiesta deve essere presentata per iscritto entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto.

Il ricorso è iscritto all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che delibera in via definitiva.

5.5 Registrazione dei dati

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR e D.Lgs 196/2003 e successive modifiche), i dati degli associati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della CER e conservati con modalità idonee a garantirne sicurezza, riservatezza ed integrità.

5.6 Diritti e doveri degli associati

L'associato ha diritto a:

- partecipare alle Assemblee;
- esercitare il diritto di voto e candidarsi alle cariche associative se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- partecipare a tutti gli eventi promossi dall'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal referente della singola iniziativa;
- visionare bilanci, documentazioni e ad essere informato sulla vita dell'Associazione;



- proporre al C.D. progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell'Associazione al fine di essere approvate ed eventualmente messe in atto;
- condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla configurazione di CER.

L'associato ha il dovere di:

- rispettare le norme del presente Regolamento e dello Statuto;
- versare le quote associative e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Tali diritti e obblighi dell'associato sottolineano o integrano le predisposizioni dello Statuto.

5.7 Condivisione e ripartizione dei benefici economici

Per ciascun impianto di produzione direttamente in capo al produttore, che faccia o non faccia parte di una configurazione CER, spetta un corrispettivo (detto **RID**) per il Ritiro dell'energia elettrica immessa in rete. Suddetto corrispettivo è proporzionale alla quantità di energia immessa e, senza alcun ruolo da parte della CER IS, viene erogato dal GSE direttamente al produttore sulla base del Prezzo minimo garantito o del Prezzo zonale orario.

Con l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso fornito dalla CER IS, a suddetto corrispettivo RID, si aggiungono i seguenti benefici economici:

- Eventuali incentivi in conto capitale (PNRR) sulla realizzazione degli investimenti
- Incentivi in conto esercizio sull'energia condivisa (di seguito **TIP**)
- Corrispettivo di valorizzazione Arera sull'energia condivisa (di seguito **CACV**)

La commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti gestiti dagli associati e gli eventuali incentivi in conto capitale, finanziati con fondi **PNRR**, sono direttamente rivolti ai soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia e cioè all'associato produttore oppure alla medesima CER IS qualora sia quest'ultima a farsi carico della realizzazione degli impianti di produzione.

Gli incentivi in conto esercizio, definiti tariffa premio **TIP**, sono definiti dall'Allegato 1 del Decreto Ministero Ambiente e Transizione Energetica n. 414 del 7.12.2023 (Decreto Cacer) così come modificato dal DM n. 663 del 16.05.2025 e vengono erogati dal GSE alla CER IS in proporzione alla quantità di energia condivisa e riferita agli impianti che rispettano i requisiti di ammissione agli incentivi.

La tariffa premio TIP è suddivisa in due quote:

- Tariffa premio base riconoscibile a tutti gli associati (di seguito **TIP base**)
- Tariffa premio eccedentaria destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione come da capitolo 2.2.2.1.3 delle Regole operative Cacer (di seguito **TIP eccedentaria**)

Il **corrispettivo di valorizzazione Arera** si applica all'energia condivisa mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell'Arera (di seguito **CACV**).



5.7.1 Ripartizione TIP base e corrispettivi CACV

Detti incentivi TIP e CACV erogati dal GSE alla CER IS vengono ripartiti dalla CER ai propri associati secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Il **corrispettivo di valorizzazione dell'energia condivisa (CACV)**, riconosciuto dal GSE direttamente alla CER è destinato prioritariamente alla copertura dei costi di costituzione, gestione e sviluppo della CER, nonché alla realizzazione di impianti FER, sistemi di accumulo, servizi energetici condivisi, iniziative ambientali e sociali e altre attività coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione fermo restando il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili previsto dalla normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, e nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente possono deliberare eventuali forme di redistribuzione della CACV compatibili con la normativa vigente e con le finalità mutualistiche della CER.

La tariffa premio base **TIP base** è distribuita come dettagliato qui di seguito.

In fase di avviamento di ciascuna cabina primaria nella quale opera la CER IS e, comunque, per un periodo non superiore ai primi tre esercizi sociali successivi al primo anno di incentivazione dell'energia condivisa riferita alla medesima cabina primaria, una quota fino al 100% dell'importo della TIP base potrà essere destinata alla copertura dei costi di costituzione, avviamento e gestione della comunità energetica, secondo deliberazione motivata del Consiglio Direttivo da adottarsi all'inizio dell'anno successivo e da sottoporre alla prima Assemblea utile successiva alla ricezione di tutti i dati annuali da parte del GSE e prima del calcolo del riparto delle quote dell'anno precedente.

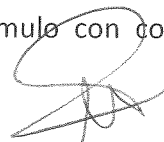
Nelle fasi successive della vita associativa dalla TIP base, in proporzione ai rispettivi pesi, vengono detratti i costi di gestione non coperti dal CACV e la parte residua di TIP base viene ripartita come segue:

- ai **produttori** (producer): **40 %** di TIP base distribuita in proporzione alla quota di energia condivisa ad essi attribuibile;
- ai **consumatori** (consumer): **40%** di TIP base distribuita in proporzione alla quota di energia elettrica condivisa ad essi attribuibile;
- alla **CER IS ETS**: **20%** di TIP base

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo e secondo criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, potrà deliberare correttivi temporanei ai criteri di riparto al fine di garantire equilibrio energetico, sostenibilità economica della CER, adeguamento alla normativa vigente e massimizzazione dell'energia condivisa.

Ad eccezione del caso in cui i consumatori, come da art. 3 dell'allegato 1 del DM 414 del 7.12.2023 modificato dall'art. 1, comma f del DM del 16.05.2025 siano privati, enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore, enti di protezione ambientale, nel caso in cui per la realizzazione dell'impianto il produttore abbia beneficiato di un contributo in conto capitale sull'energia condivisa si applica la decurtazione della TIP come da art. 3 dell'Allegato 1 del DM 414 del 7/12/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Le eventuali riduzioni della tariffa incentivante derivanti dal cumulo con contributi in conto

capitale saranno imputate prioritariamente alle quote riferibili all'impianto che ha beneficiato del contributo

La decurtazione della tariffa premio corrisponde in termini economici ad una decurtazione della tariffa premio considerata fino alla terza cifra decimale del centesimo di euro/kWh.

Qualora la tariffa incentivante relativa ad uno specifico impianto sia ridotta per effetto del cumulo con contributi in conto capitale, la corrispondente riduzione economica è imputata prioritariamente alle quote di beneficio generate dal medesimo impianto pertanto la decurtazione si applica per sottrazione dapprima alla quota parte del 40% del produttore ed in caso di una decurtazione residua (cioè percentuale di decurtazione superiore al 40%) anche alla quota parte del 40 % dei consumatori. In caso di ulteriore decurtazione residua (cioè percentuale di decurtazione superiore all'80%) la decurtazione verrà applicata per sottrazione anche al 20% della CER IS.

5.7.2 Ripartizione TIP eccedentaria

L'eventuale importo della tariffa premio **TIP eccedentaria** ai sensi della normativa vigente è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'importo della TIP eccedentaria verrà distribuito come segue:

- fino al 40% potrà essere distribuito esclusivamente agli associati aventi diritto secondo la normativa vigente e le regole operative GSE ed in proporzione all'energia da essi condivisa.
- la restante parte sarà destinata alle attività istituzionali della CER ivi compresa la costruzione di nuovi impianti e sistemi di accumulo intestati alla CER, la gestione, la manutenzione e il finanziamento degli impianti della CER IS ETS già esistenti, meccanismi virtuosi e sviluppo delle attività istituzionali della CER.

L'Assemblea degli associati, in seduta ordinaria, può deliberare una diversa distribuzione della tariffa premio eccedentaria tra gli associati che ne hanno i requisiti secondo le regole operative stabilite dal GSE, per investire in fonti rinnovabili e/o per promuovere iniziative previste dallo Statuto di CER IS ETS.

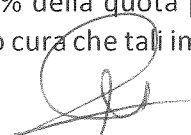
La distribuzione della tariffa premio eccedentaria avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e delle regole operative del GSE. Eventuali limitazioni o decurtazioni applicabili alle imprese saranno effettuate secondo quanto previsto dalla disciplina vigente, restando le relative somme nella disponibilità della CER.

5.7.3 RID impianti di proprietà CER IS ETS

L'eventuale ricavo da ritiro dedicato, ovvero da altre modalità di commercializzazione dell'energia derivante da impianti di proprietà di CER IS ETS (o in ogni caso degli impianti per cui la CER rivesta la qualifica di "produttore" resta nelle disponibilità di CER IS ETS per il perseguimento delle finalità della Associazione.

5.7.4 Promozione di meccanismi virtuosi

Il Consiglio Direttivo promuove **meccanismi virtuosi** al fine di massimizzare l'energia elettrica condivisa con vantaggi indiretti sia per i produttori che per i consumatori associati alla CER IS ETS. A tal fine il Consiglio Direttivo ha facoltà di accantonare, fino al 50% della quota parte del 20 % della somma TIP base annualmente spettante alla CER IS ETS, avendo cura che tali importi vengano



mantenuti e gestiti in un capitolo a sé stante e che vengano effettivamente reinvestiti per la promozione di detti meccanismi virtuosi con vantaggi indiretti per tutti gli associati della comunità. L'accantonamento deve essere motivato e coerente con le finalità istituzionali, mutualistiche ed energetiche della CER.

L'individuazione dei meccanismi virtuosi è effettuata periodicamente dal Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze energetiche, ambientali e gestionali della CER.

Detti meccanismi possono variare sia nel tempo nell'ambito della stessa cabina primaria, sia nello stesso tempo da una cabina primaria all'altra.

Esempi di meccanismi virtuosi possono essere, a titolo puramente indicativo ma non vincolante per il Consiglio Direttivo:

- installazione di dispositivi di monitoraggio/gestione da remoto per la gestione in tempo reale di produzioni, consumi istantanei o gestione del livello di carica del sistema di accumulo
- incentivazione della installazione di sistemi di accumulo
- incentivazione della adesione a gruppi di acquisto promossi dalla CER IS ETS
- incentivare la traslazione temporale dei principali consumi dagli orari di scarsa produzione degli impianti da fonti rinnovabili agli orari di massima produzione
- incentivazione alla messa a disposizione di coperture per l'installazione di impianti di produzione da parte della CER IS ETS
- temporanea incentivazione all'installazione di nuovi impianti di produzione nel caso in cui il fabbisogno di energia della CER fosse significativamente superiore alla energia prodotta
- temporanea incentivazione all'iscrizione di nuovi associati consumatori nel caso in cui la produzione di energia della CER fosse significativamente superiore all'energia condivisa consumata

Sulle somme finalizzate alla promozione dei meccanismi virtuosi il Tesoriere effettuerà rendicontazione e relazione annuale in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio sociale.

5.7.5 Gestione dei benefici economici

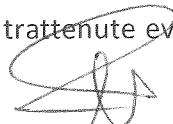
Coperti i costi di gestione e distribuite le quote spettanti agli associati secondo quanto previsto nei precedenti punti 5.7.1 e 5.7.2 del presente Regolamento, accantonata l'eventuale quota per la promozione di meccanismi virtuosi di cui al punto 5.7.4 CER IS ETS utilizzerà le risorse che ha in disponibilità, secondo quanto definito nello Statuto e dall'Assemblea degli associati, per promuovere azioni legate allo sviluppo della produzione di energie rinnovabili e alla realizzazione di iniziative sul risparmio energetico, così come l'ottimizzazione dell'autoconsumo virtuale tra gli associati della CER IS ETS, al contrasto alla povertà energetica, alla crescita ed allo sviluppo della CER IS stessa.

Le tariffe TIP base, CACV e TIP eccedentaria, in considerazione dei tempi necessari alla fase di avviamento della CER e della realizzazione degli impianti verranno erogate in unica soluzione dopo il conguaglio annuale del GSE.

Per il calcolo di dette somme sarà necessario attendere il flusso di dati dal GSE, nonché la verifica del superamento dei valori soglia eccedentari effettuati dal GSE su base annuale.

La corresponsione delle rispettive somme agli associati verrà effettuata tramite bonifico bancario utilizzando l'iban fornito dagli associati all'atto dell'iscrizione.

All'atto dell'erogazione della tariffa premio agli associati verranno trattenute eventuali somme a



debito quali, a titolo esemplificativo, eventuali quote associative una tantum ed eventuali costi GSE per i producer.

Qualora l'importo netto da bonificare non dovesse superare la soglia minima di 25 €/associato, è facoltà del C.D. deliberare di rimandarne l'accredito unitamente all'annualità successiva.

In caso di eventuali somme in eccesso, versate per errore, resta salvo il diritto della CER di procedere a conguaglio nell'erogazione successiva.

L'assemblea degli associati può anche decidere di utilizzare i benefici economici della CER per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore degli associati stessi, soprattutto per iniziative di **contrasto alla povertà energetica** secondo criteri trasparenti, non discriminatori e coerenti con le finalità mutualistiche, ambientali e sociali della CER.

L'assemblea degli associati può anche decidere di utilizzare i benefici economici della CER per favorire **investimenti a tutela dell'ambiente e del verde pubblico** o in altri ambiti coerenti con le finalità statutarie della CER.

Il C.D. ha facoltà di rivedere periodicamente i criteri, se lo ritiene necessario.

5.8 Provvedimenti disciplinari

Premesso che l'elezione a componente del Consiglio Direttivo non esonera l'associato dal rispetto dei doveri previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni degli organi associativi, ogni associato può essere destinatario di provvedimenti disciplinari in caso di violazione degli stessi.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo e consistono in:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea da otto a trenta giorni;
- c) esclusione nei casi previsti dallo Statuto.

Richiamo scritto

Il richiamo scritto è applicato in caso di violazioni lievi o episodiche delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni degli organi associativi.

Sospensione temporanea

La sospensione è applicata in caso di comportamenti che, pur non integrando i presupposti per l'esclusione, risultino incompatibili con il corretto svolgimento della vita associativa, arrechino turbativa all'attività dell'Associazione o costituiscano reiterazione di precedenti violazioni.

Durante il periodo di sospensione l'associato non può esercitare i diritti associativi, fatto salvo il diritto di presentare osservazioni e memorie difensive.

Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo esclusivamente nei casi previsti dallo Statuto.

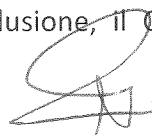
La deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata per iscritto all'interessato.

L'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea nei termini e secondo le modalità previste dallo Statuto.

Procedimento

Prima dell'adozione di un provvedimento di sospensione o esclusione, il Consiglio Direttivo

< A >



contesta per iscritto all'interessato i fatti addebitati, assegnandogli un termine non inferiore a sette giorni per presentare osservazioni o giustificazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei componenti presenti.

Decadenza e morosità

La perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili comporta la decadenza dalla qualità di associato secondo quanto previsto dallo Statuto.

Ineleggibilità temporanea

L'Assemblea, in relazione alla gravità dei fatti accertati, può deliberare nei confronti dell'associato escluso un periodo temporaneo di non eleggibilità alle cariche associative, comunque non superiore a tre anni.

Contro i provvedimenti di sospensione e di esclusione l'associato può presentare osservazioni e memorie difensive nei termini assegnati dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione è iscritto all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che delibera in via definitiva.

5.9 Morosità

L'associato che non provveda al pagamento delle quote associative o di altri contributi regolarmente deliberati entro il termine previsto riceve un sollecito scritto.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito, il Consiglio Direttivo può deliberare la cancellazione per morosità.

La deliberazione è comunicata all'interessato e comporta la perdita della qualità di associato ai sensi dello Statuto.

5.10 Recesso dell'associato

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. La richiesta di recesso va comunicata per iscritto al Presidente tramite PEC, lettera raccomandata o comunicazione scritta consegnata a mano, con facoltà di indicarne le motivazioni.

Gli associati che recedono dalla loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, né possono vantare alcun diritto di quota sul patrimonio dell'Associazione.

La richiesta di recesso va presentata con 60 giorni di preavviso e diviene efficace allo scadere del sessantesimo giorno, entro il cui termine il Consiglio Direttivo provvede a prenderne atto con annotazione del recesso sul registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di anticipare tale termine comunicando anticipatamente l'avvenuto recesso.

Restano fermi gli eventuali obblighi economici derivanti dalla partecipazione ad investimenti, impianti o iniziative promosse dall'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli accordi eventualmente sottoscritti dall'associato.

6. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati delibera in sessione ordinaria e straordinaria sulle materie previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.



6.1 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da comunicare almeno sette giorni prima tramite e-mail, PEC, lettera raccomandata, consegna a mano, pubblicazione sul sito internet dell'Associazione o altro mezzo idoneo a garantire prova dell'avvenuta comunicazione.

Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.

Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due terzi dei componenti del C.D.

L'Assemblea degli associati può svolgersi anche mediante strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione simultanea, la libera espressione del voto e la regolarità delle deliberazioni.

La modalità di svolgimento dell'Assemblea, in presenza, mediante strumenti telematici oppure in forma mista, è indicata nell'avviso di convocazione.

La partecipazione mediante strumenti telematici produce gli stessi effetti della partecipazione in presenza.

Il Presidente verifica la regolarità della partecipazione e può adottare le modalità operative necessarie al corretto svolgimento dell'Assemblea telematica.

6.2 Deleghe

Per la partecipazione alle Assemblee sono previste le seguenti modalità di designazione o delega. Il rappresentante designato o il delegato esercitano tutti i diritti associativi spettanti all'associato rappresentato, compreso il diritto di voto.

Designazione di un rappresentante familiare per le persone fisiche

In caso di impedimento alla partecipazione personale alle Assemblee, l'associato può designare per iscritto un proprio familiare maggiorenne quale rappresentante ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

La designazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'Associazione e sottoscritto dall'associato. La designazione è depositata presso l'Associazione ed è annotata in apposito registro tenuto dal Segretario.

La designazione produce effetto dalla data di ricezione da parte dell'Associazione e resta valida fino a revoca o sostituzione comunicata per iscritto dall'associato.

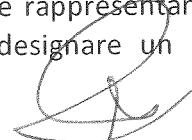
Ai fini del presente Regolamento, per familiare si intende qualsiasi soggetto legato all'associato da rapporto di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza di fatto. L'Associazione può richiedere, in caso di necessità o di fondati dubbi, documentazione idonea a comprovare tale rapporto.

Nessuna persona può rappresentare più di un associato ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Le designazioni, le revoche e le sostituzioni sono annotate nell'apposito registro e conservate agli atti dell'Associazione.

Designazione di un rappresentante per gli associati diversi dalle persone fisiche

Per gli associati diversi dalle persone fisiche, il rispettivo legale rappresentante pro tempore o l'organo competente secondo il proprio ordinamento può designare un rappresentante. Il



rappresentante designato deve essere una persona fisica maggiorenne e la designazione conserva efficacia fino a revoca o sostituzione comunicata all'Associazione.

Nessuna persona può rappresentare più di un associato ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Le designazioni, le revoche e le sostituzioni sono annotate nell'apposito registro e conservate agli atti dell'Associazione.

Delega ad un altro associato per modifiche statutarie

Esclusivamente per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione o la modifica dello Statuto, ciascun associato può conferire delega scritta ad altro associato iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Il soggetto delegato deve essere un altro associato e non può essere portatore di più di tre deleghe qualora il numero degli associati sia inferiore a 500. Tale limite è elevato a cinque deleghe qualora il numero degli associati sia pari o superiore a 500.

Le deleghe devono pervenire all'Associazione entro l'inizio dell'Assemblea.

Il Segretario verifica la regolarità delle deleghe e ne cura l'acquisizione agli atti dell'Assemblea.

6.3 Presidenza Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci coadiuvato dal Segretario.

7. COMUNICAZIONI AGLI ASSOCIATI E MAILING LIST

La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra gli associati, inclusa la convocazione per le Assemblee.

Per gli associati è attiva una mailing-list informativa, con la quale gli associati verranno informati in maniera aperiodica riguardo le attività dell'Associazione e riceveranno le convocazioni dell'Assemblea degli associati. L'inserimento è automatico al momento dell'iscrizione.

Il C. D. ha facoltà di adottare un differente e più moderno canale di comunicazione previo avviso a tutti gli associati.

8. SPESE E CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE

8.1 Spese rimborsabili

Le spese che gli associati sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente documentazione dall'associato richiedente:

- scontrini e ricevute fiscali, fatture;
- biglietti aerei, bus, treno;
- pedaggi autostradali.

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese (preparato dal Consiglio Direttivo) con allegate le eventuali fatture intestate all'Associazione e la documentazione necessaria. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli aventi diritto e il Consiglio Direttivo, dovranno essere discusse dallo stesso.



9. RAPPORTI CON L'ESTERNO

L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione, convenzioni, partenariati e forme di sostegno economico con enti pubblici o privati, imprese, associazioni ed altri soggetti, purché compatibili con le finalità statutarie, mutualistiche, ambientali e sociali della CER.

10. PIATTAFORME WEB

L'Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare le proprie attività istituzionali:

- 1) sito web
- 2) social media
- 3) altri strumenti informatici e telematici

Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con gli associati.

Gli strumenti informatici e telematici dell'Associazione sono gestiti sotto il coordinamento e la responsabilità del Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, fermo restando il potere di indirizzo e vigilanza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare a componenti del Consiglio Direttivo o ad altri associati appositamente incaricati la gestione e l'aggiornamento dei contenuti degli strumenti informatici e telematici dell'Associazione.

11. VARIE

I componenti del Consiglio Direttivo collaborano alla gestione delle attività associative secondo le deleghe e gli incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Le attività svolte dagli associati nell'ambito della vita associativa sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi spese o incarichi specificamente autorizzati dagli organi competenti nel rispetto della normativa vigente.

12. INDIVIDUAZIONE REFERENTE

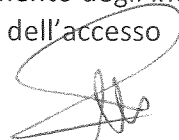
Il referente della configurazione è il Presidente pro tempore, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

La nomina è da intendersi temporanea e fino a diversa deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Il referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa come calcolato e documentato dal GSE in base al criterio stabilito nell'articolo 5.7 con facoltà di delega di tali attività a un soggetto terzo nel rispetto della normativa vigente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati conferiranno, quindi, un mandato al referente per le seguenti attività:

- 1) Per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione della CER IS;
- 2) Per il trattamento dei dati degli associati. I dati personali forniti dagli associati saranno utilizzati per le attività di iscrizione alla CER IS, comunicazioni inerenti le attività della CER IS, la trasmissione al GSE ai soli fini legati allo Statuto e al Regolamento della CER IS e la corresponsione degli incentivi. I dati potranno essere raccolti tramite vari canali (informatico, cartaceo) e saranno conservati in modo sicuro per il periodo di iscrizione alla CER. Gli associati avranno in ogni momento diritto all'accesso dei dati conservati, alla rettifica, alla cancellazione e alla portabilità;
- 3) Per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;
- 4) Per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e



- dell'eventuale riparto degli stessi benefici;
- 5) Per l'accesso ai dati, anche istantanei, relativi ai contatori di ciascun associato ai fini della ripartizione dei benefici di cui all'art. 5.7 del presente Regolamento.

13. FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI ASSOCIATI O DI SOGGETTI TERZI

La CER IRPINIA SANNIO ETS può ricevere da associati o soggetti terzi contributi economici finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili o di altre iniziative coerenti con le finalità istituzionali della CER.

Il Consiglio Direttivo valuta l'ammissibilità e la convenienza delle proposte ricevute e può promuovere campagne di raccolta fondi o crowdfunding nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui un impianto venga realizzato mediante contributi economici di associati o soggetti terzi, la CER IS ETS sarà intestataria dell'impianto, ne curerà la gestione e percepirà i relativi benefici economici.

Ai soggetti che hanno contribuito economicamente alla realizzazione dell'impianto può essere riconosciuta, in proporzione al contributo apportato e previa copertura dei costi di gestione di cui all'art. 5.7.1, una quota pari complessivamente al 60% della TIP base spettante all'impianto realizzato mediante tali contributi economici, costituita:

- dal 40% della TIP base destinata ai produttori;
- quota del 20% spettante alla CER IS ETS ai sensi dell'art. 5.7.1.

Tale riconoscimento costituisce esclusivamente criterio di riparto mutualistico dei benefici energetici della CER e non rappresenta rendimento finanziario del capitale apportato né distribuzione di utili, né attribuisce diritti di proprietà o partecipazione patrimoniale sull'impianto. Il riconoscimento della quota è deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e della normativa vigente, sulla base di criteri mutualistici, energetici e solidaristici e non costituisce in alcun caso obbligo di remunerazione del capitale investito.

L'eventuale quota di TIP eccedentaria potrà essere riconosciuta ai soggetti che hanno contribuito economicamente esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle regole operative GSE.

Qualora le risorse apportate da associati o soggetti terzi assumano la forma di finanziamento o prestito, il relativo rapporto sarà disciplinato da apposito accordo scritto approvato dal Consiglio Direttivo, nel quale saranno definiti importo, durata, modalità di eventuale restituzione, garanzie e criteri di sostenibilità economica per la CER. Le modalità e i tempi di restituzione sono definiti nell'accordo di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo. La restituzione del capitale non costituisce distribuzione di utili.

Le somme destinate ai soggetti che hanno contribuito economicamente saranno contabilizzate separatamente e utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal presente articolo.

Eventuali formule personalizzate di partecipazione o contribuzione dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, previa verifica della convenienza economica e della compatibilità con le finalità mutualistiche e normative della CER.

14. GRUPPI DI ACQUISTO

La CER, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie finalità statutarie, può promuovere, organizzare o aderire a gruppi di acquisto collettivo finalizzati alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, dei sistemi di accumulo, degli interventi di efficientamento energetico, delle



infrastrutture di ricarica elettrica e di altri beni o servizi funzionali alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale.

A tal fine la CER può negoziare condizioni economiche e contrattuali di favore per gli associati, stipulare convenzioni con fornitori, coordinare procedure di acquisto collettivo e fornire supporto tecnico, amministrativo e informativo.

Qualora necessario per la realizzazione delle finalità associative, la CER può altresì procedere all'acquisto centralizzato di beni e servizi destinati agli associati, senza finalità speculative e nel rispetto della disciplina delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Eventuali corrispettivi, rimborsi spese o margini economici derivanti da tali attività sono integralmente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Le modalità operative dei gruppi di acquisto sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne assicura la trasparenza, la parità di trattamento degli associati e la sostenibilità economica.

I gruppi di acquisto sono promossi e gestiti sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo. Le eventuali differenze positive tra costi sostenuti e corrispettivi richiesti agli associati sono integralmente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e in combinato disposto con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 GDPR). Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione, nella persona del Presidente pro tempore quale legale rappresentante.

Venticano, 24/06/2026

Il Segretario



Il Presidente

